(N. 1091) Urgenza

## SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina mercantile
(SIMONINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (PICCIONI)

> col Ministro degli Affari esteri (SFORZA)

col Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (SPATARO)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1950

Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.

Onorevoli Senatori. — Il 10 giugno 1948 è stata firmata a Londra una nuova Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

Il disegno di legge relativo alla sua ratifica è già stato presentato alle Camere.

La entrata in vigore della nuova Convenzione è stata fissata per il 1º gennaio 1951, purchè non meno di quindici Paesi – sette

dei quali dovranno possedere almeno un milione di tonnellate di naviglio ciascuno – abbiano depositato la loro ratifica per lo meno dodici mesi prima di quella data. Ove questa ultima condizione non si verificasse, la Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo il deposito dell'ultima ratifica.

Il Comitato italiano per la sicurezza della navigazione (C.I.S.N.A.) ha manifestato il

parere che, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore della nuova Convenzione, siano invece richiamate in vigore le disposizioni in materia contenute nel «Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare » approvato con regio decreto n. 719 del 23 maggio 1932, abrogando quelle vigenti contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971, in quanto le disposizioni del regio decreto n. 719 del 1932:

- a) più si armonizzano con quelle contenute nella nuova Convenzione;
- b) prescrivono per le navi mercantili italiane condizioni meno gravose di quelle attualmente imposte e si conformano in tal

guisa alle prescrizioni che le legislazioni straniere in conformità della Convenzione di Londra del 1929 richiedono per le loro navi.

All'uopo è stato predisposto, d'intesa con i Ministeri di grazia e giustizia, affari esteri, difesa e poste e telecomunicazioni, l'accluso schema di disegno di legge.

Poichè il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla necessità che siano concretate e definite le norme di sicurezza cui dovranno uniformarsi le nuove costruzioni navali previste dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, si richiede che lo schema in esame sia approvato con la procedura di urgenza.

## DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono abrogate le «Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili » contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 ed in loro sostituzione sono richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel «Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare » approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.